

Malattie reumatiche e diritti sociali



ANMAR
*Associazione Nazionale
Malati Reumatici*
ONLUS

Numero Verde Anmar
800.910.625

Il presente opuscolo è stato realizzato
con la collaborazione di ALOMAR e AMARV

Terminato di stampare ad aprile 2011

Premessa

L'ANMAR attraverso la pubblicazione di questo opuscolo intende offrire un aiuto alle persone affette da patologie reumatiche che spesso, oltre che contro la malattia, devono lottare contro la burocrazia.

Non pretendiamo di risolvere tutti i problemi, anche perché, purtroppo, le leggi non sono applicate uniformemente.

Una persona informata è in grado di far rispettare i propri diritti .

L'opuscolo contiene riferimenti normativi e legislativi aggiornati al mese di aprile 2011.

PREMESSA

Esenzione ticket per patologia

Regolamento di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.

ESENZIONE PER MALATTIA

D.M. 28 maggio 1999, n° 329 modificato dal D.M. 21/05/2001 n° 296

I soggetti affetti da forme morbose sono esentati limitatamente ai farmaci prescrivibili dal SSN indicati per ciascuna patologia.

I soggetti affetti da forme morbose sono esentati limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia stessa indicati per ciascuna patologia.

A chi spetta

Qualora sia diagnosticata una delle seguenti patologie:

- Artrite Reumatoide
- Artropatia Psoriasica
- Connettivite Mista
- Dermatomiosite
- Lupus Eritematoso Sistemico
- Sindrome di Sjogren
- Spondilite Anchilosante

il reumatologo deve compilare un certificato che attesti la diagnosi di patologia

Come ottenerla

Il malato con il certificato medico deve recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) d'appartenenza e farsi rilasciare l'esenzione spettante.

Norme particolari sono previste nel regolamento MALATTIE RARE

Invalidità civile

Chi può presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile?

I cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettuale, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Dal riconoscimento dell'invalidità civile sono escluse, in quanto incompatibili, le malattie e le menomazioni dovute e/o riconosciute come invalidità per causa di lavoro, di servizio o di guerra.

Soggetti in età lavorativa, fra 18 e 65 anni

REQUISITI:

Essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettuale che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (uguale o superiore al 33%).

Riconoscimento

Per essere riconosciuto invalido civile occorre sottoporsi alla visita medica della Commissione dell'ASL di appartenenza.

**Grado
riconosciuto**

Benefici

Fino al 33%

Nessuno

Dal 34%

Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.

La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile.

Dal 46%

Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio; l'iscrizione deve essere richiesta dai lavoratori non occupati (o part-time) allegando verbale di riconoscimento.

Dal 51%

Congedo per cure: può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiori a trenta giorni, su richiesta dell'invalide e previa autorizzazione del medico competente. Normativa valida solo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Dal 67%

Benefici non economici

- Fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, come previsto dal DM 27/08/99 n°322 in connessione alle infermità invalidanti.
- Tessera di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
- Eventuali agevolazioni per tessere tranviarie.

Dal 67%

- Agevolazioni per graduatorie case popolari.
- Agevolazioni canone telefonico in base ai redditi posseduti (ISEE).

Dal 74%

Per l'anno 2011 assegno mensile di € 260,27 in presenza di redditi personali inferiori a € 4.470,70, purchè iscritti alle liste di collocamento.

Dal 75%

Solo per i lavoratori dipendenti

Riconoscimento di un'anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto dopo il riconoscimento di questo grado di invalidità nella misura massima di 60 mesi (il massimo accreditabile lo si raggiunge lavorando 30 anni nella condizione di invalido).

100%

Per l'anno 2011 pensione di inabilità mensile di € 260,27 in presenza di redditi personali annui inferiori a € 15.305,79.

100% con riconoscimento impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita propri dell'età

Per l'anno 2011 indennità di accompagnamento € 487,89 mensili senza alcun limite di reddito né personale né familiare.

Cosa è necessario per presentare la domanda

Dal 1° gennaio 2010 è attiva una nuova procedura per la presentazione delle domande di invalidità civile.

Le domande per richiedere l'accertamento dello stato di invalidità - anche per i minorenni (indennità di frequenza) - disabilità, cecità o sordomutismo e per ottenere i relativi benefici economici devono, infatti, essere inviate all'INPS, e non più all'ASL, esclusivamente per via telematica.

La nuova procedura prevede che il certificato medico, necessario per la presentazione della domanda, debba essere redatto in versione digitale. Questa procedura può essere effettuata soltanto da un medico certificatore, cioè un medico iscritto all'albo e accreditato all'INPS, che rilascerà all'assistito un codice identificativo, da riportare nella domanda.

Una volta ottenuto questo "certificato telematico" è possibile procedere all'inoltro della domanda, come già detto, esclusivamente in via telematica.

E' possibile "fare da sé" ma è certamente consigliabile rivolgersi ad un Ente di Patronato che garantirà l'assistenza in modo totalmente gratuito.

Alcuni Patronati mettono a disposizione anche il medico certificatore ed in questo caso, generalmente, si dovrà pagare la parcella al medico certificatore.

La data per la visita medica - che dovrebbe avvenire entro 30 giorni (15 giorni per patologie oncologiche) dalla presentazione della domanda di invalidità completa di ogni documento - sarà fissata compatibilmente con le esigenze del richiedente.

Per accertare lo stato di invalidità dei richiedenti, le commissioni mediche delle ASL saranno integrate da un medico dell'INPS. Se la commissione darà giudizio unanime si passerà direttamente alla verifica dei requisiti socio-economici (redditi, iscrizione al collocamento). Infine, l'INPS concederà e pagherà le prestazioni.

Documentazione necessaria:

- Certificato medico "telematico"
- Fotocopia del documento d'identità
- Tesserino ASL con codice fiscale.

Al momento della visita

- Originale del certificato medico inviato telematicamente dal medico certificatore firmato e timbrato dallo stesso
- Documento di riconoscimento valido
- Tutta la documentazione medica di cui si dispone relativa alla patologia dichiarata (radiografie, referti medici specialistici, cartelle cliniche)
- Eventuali precedenti riconoscimenti di invalidità civile (ottenuti con visita effettuata nella stessa Provincia o in altre).

E' possibile farsi accompagnare da un medico specialista di fiducia.

Fornitura protesi e ausili

Il diritto sussiste per accedere alla fornitura di protesi attinenti la patologia invalidante. Tale patologia dovrà causare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, pari al 34%

- Erogazione di: presidi ortopedici, splint
- Erogazione di: presidi sanitari, busti, scarpe, plantari
- Erogazione di: ausili, carrozzelle, letti, cuscini.

Documenti da produrre per ottenere la fornitura

- certificato medico redatto da uno specialista di struttura pubblica
- copia del verbale di invalidità o copia della domanda d'invalidità
- autocertificazione dello stato di famiglia in carta semplice
- autorizzazione dell'ASL di appartenenza

Per richieste successive alla prima è sufficiente la richiesta dello specialista di una struttura pubblica.

Esenzione ticket

Il decreto legislativo 124/98 regola il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e la tipologia di utenti per i quali sono previste le esenzioni.

A chi spetta: invalidi civili con una invalidità superiore al 67%.

Soggetti minori di età da 0 a 18 anni

REQUISITI: Essere affetti da malattie e menomazioni permanenti, sia di natura fisica che psichica ed intellettuale, che comportino una delle seguenti condizioni:

- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
- necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Benefici

Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.

La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.

Esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione dei farmaci in fascia C.

Indennità di frequenza nei limiti di reddito fissati annualmente per legge nei casi di frequenza continua o periodica di trattamenti riabilitativi o terapeutici, di asili nido, di scuole, di centri di formazione o di addestramento professionale.

L'importo dell'indennità di frequenza è di € 256,67 mensili con un limite di reddito annuo di € 4.408,95 (anno 2010).

Rivedibilità, aggravamento e forme di tutela

La Commissione Medica dell'ASL può, al momento della visita di accertamento, ritenere la minorazione o l'handicap suscettibili di modificazioni nel tempo. In tal caso fissa un termine entro il quale l'invalide deve essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.

Sarà lo stesso Presidente della Commissione o l'Ufficio Invalidi Civili a convocare l'interessato per tale accertamento prima della scadenza del termine.

Se dalla nuova visita risulta che l'invalidità è meno grave di quella accertata in precedenza, la Commissione invia il nuovo verbale agli uffici competenti per i consequenziali provvedimenti da comunicare all'INPS e all'interessato.

Aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta con le stesse modalità del primo riconoscimento; a questo va allegato un certificato medico telematico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.

Terminata la procedura di accertamento sanitario vengono trasmessi agli uffici competenti i soli verbali di visita che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata.

Forme di tutela

PROCEDIMENTO SANITARIO

a) Diffida ad adempiere e ricorso giurisdizionale

La normativa nazionale (DPR 698/1994) prevede che l'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

Nel caso la Commissione Medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato Regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.

Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

b) Ricorso giurisdizionale

È possibile ricorrere al giudice, facendosi obbligatoriamente assistere da un legale nei seguenti casi:

1) avverso i verbali di visita adottati dalle Commissioni Mediche delle ASL. Questa è l'unica possibilità offerta per contestare il verbale di riconoscimento.

La legge fissa in sei mesi dal ricevimento del verbale di accertamento il termine perentorio, a pena decadenza dal diritto, per presentare ricorso al giudice;

2) per il caso di omessa convocazione a visita.

Pensione d'invalidità

(Legge n. 118/71 - Legge n. 18/80 - Legge 503/82)

Destinatari:

Persone riconosciute invalide al 100% (invalidi civili totali).

Requisiti:

Età compresa tra 18 e 64 anni.

Limiti di reddito:

Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile.

N.B.: La pensione erogata all'invalido non è reversibile ovvero non trasferibile agli eredi.

Assegno mensile di assistenza

(Legge n. 118/71 - Legge n. 18/80 - Legge 503/82)

Destinatari:

L'assegno è concesso agli invalidi civili con percentuale invalidante compresa tra 74% e il 99% (invalidi parziali).

Requisiti:

Età superiore o pari ai 18 anni.

Limiti di reddito:

Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile.

N.B.: L'assegno non è reversibile ovvero non trasferibile agli eredi.

Indennità mensile di frequenza

A chi spetta:

Ai soggetti di età inferiore ai 18 anni (invalidi civili minori).

Requisiti: Il minore deve frequentare con continuità centri terapeutico-riabilitativi, corsi scolastici o centri di formazione professionale.

Limiti di reddito:

Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile.

Ente erogante: INPS

Indennità di accompagnamento

A chi spetta:

Agli invalidi civili totali (100%) siano essi minorenni o maggiorenni.

Requisiti: Impossibilità a camminare autonomamente e/o incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita propri dell'età. Necessità di assistenza continua.

Limiti di reddito: Nessuno, né personale né familiare.

Ente erogante: INPS

Accertamenti reddituali e obbligo di comunicazione

La legge impone ai titolari di pensione o di assegno d'invalidità civile, la presentazione all'INPS di una dichiarazione reddituale (RED) debitamente compilata e sottoscritta, entro il 30 giugno di ogni anno. La dichiarazione RED non è da presentarsi nel caso in cui il pensionato presenti la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) e non posseda altri redditi oltre a quelli indicati nella dichiarazione. Questa dichiarazione "telematica" deve necessariamente essere rilasciata tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) sindacale o di categoria.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, determina gli accertamenti necessari ai fini della revoca della provvidenza economica.

Gli invalidi totali con l'indennità di accompagnamento sono obbligati a denunciare entro il 31 marzo di ogni anno, su apposito modulo da inviare all'INPS, l'eventuale ricovero gratuito in strutture ospedaliere di lungodegenza o riabilitazione (non vanno dichiarati i periodi di ricovero per cure o interventi).

Le dichiarazioni reddituali vengono generalmente richieste direttamente dall'INPS competente così come la dichiarazione di non ricovero gratuito; il titolare della prestazione è comunque obbligato alla corretta compilazione e susseguente restituzione all'INPS.



Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità

(Legge 104/92)

L'accertamento della condizione di handicap

L'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 definisce "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

L'accertamento dell'handicap deve essere richiesto all'IN-PS con le stesse modalità della domanda di primo accertamento dell'invalidità civile da inoltrare esclusivamente per via telematica. La richiesta può anche essere contestuale a quella di invalidità civile.

Condizione	Beneficio
Persone con handicap (art. 3 comma 1)	Diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.
	Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e di precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92); il beneficio spetta se la persona è stata riconosciuta con handicap, con invalidità civile superiore al 67% o con invalidità iscritta alla 1°, 2° o 3° tabella A della Legge 648/50.

L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE

È riconosciuta in condizione di gravità la persona con ridotta autonomia personale, correlata all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Condizioni: Persona riconosciuta con handicap in situazione di gravità.

Beneficiari

Beneficio

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap, anche adottivi.

Fino al compimento del terzo anno di età del figlio: prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro **oppure**, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito.

Dal terzo anno in poi:

- **3 giorni di permesso mensile;**
- **diritto di scegliere**, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina;**
- **impossibilità al trasferimento** senza il suo consenso;
- **congedo straordinario retribuito** per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa.
- I permessi ed il congedo straordinario per il figlio disabile **spettano** anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto:
- se il figlio è **maggiorenne e convivente;**
- nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto, (es. casalinga);
- se non è convivente l'assistenza deve essere continuativa ed esclusiva.

Lavoratore disabile

- **3 giorni mensili o 2 ore giornaliere** di permesso retribuito ;
- **diritto di scegliere**, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina;**
- **impossibilità al trasferimento senza il suo consenso** in sede di lavoro diversa da quella già coperta.

Parenti e affini entro il secondo grado incluso il coniuge (*)

- **3 giorni di permesso mensile** anche continuativi.

(*) Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per mancante si intende il caso di separazione legale, divorzio, abbandono della famiglia purché certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Riconoscimento cosa fare?

Per essere riconosciuti come portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92

occorre seguire la stessa procedura riportata a pagina 8 per la richiesta del riconoscimento di invalidità civile

E poi?

Le risultanze della visita danno origine ad un documento (unico non ripetibile quindi per qualsiasi utilizzo usare una fotocopia) che esprime il parere della Commissione sul caso esaminato.

Questo parere sarà poi inviato per un ulteriore vaglio alla Commissione Medica Periferica che potrà esprimere:

PARERE DISCORDE

Se il parere risulta discorde la Commissione di controllo può fissare una visita di accertamento.

PARERE FAVOREVOLE

Se il parere risulta favorevole si completa l'iter della pratica. In entrambi i casi il malato riceve comunicazione con la spedizione del verbale a mezzo di raccomandata A.R. presso il proprio indirizzo.

Per poter fruire dei permessi mensili e giornalieri bisogna inoltrare domanda di autorizzazione all'INPS competente.

Collocamento obbligatorio

(Legge n. 68/1999)

Requisito

Invalità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, oppure riconoscimento di stato di handicap. Iscrizione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, sezione collocamento mirato.

Per l'inserimento lavorativo è consigliabile interpellare l'Assistente Sociale del Comune d'appartenenza, per intraprendere il percorso.

Formazione professionale

(Legge 845/78 - Legge 104/92)

E' previsto l'inserimento del portatore di handicap in corsi di formazione professionale pubblici e privati, per favorire l'acquisizione di una qualifica professionale tenendo conto dell'orientamento, della capacità, delle attitudini e delle esigenze dei disabili.

Benefici

Agli allievi che abbiano frequentato i suddetti corsi viene rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile anche ai fini della graduatoria per il collocamento mirato.

Integrazione scolastica

(Legge 118/71 - Legge 517/77 - Legge 104/92)

La legge prevede il diritto allo studio delle persone con disabilità e la loro integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, università compresa.

Finalità:

Evitare l'isolamento, l'emarginazione e le forme di discriminazione sociale.

Benefici:

Sono offerti dei supporti che favoriscono l'integrazione scolastica quali:

- trasporto
- insegnante di sostegno, sussidi didattici
- assistenza scolastica
- sostegno personale (assistente).

Al fine di ottenere tali servizi gli interessati devono allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:

- certificato di nascita
- certificato di vaccinazione o eventuale esenzione
- certificato medico che attesti la disabilità dell'alunno, comprendente una diagnosi funzionale.

Per l'inserimento scolastico è consigliabile interpellare l'Assistente Sociale del Comune d'appartenenza per intraprendere il percorso.

Istruzione domiciliare

Nel caso lo studente sia costretto a rimanere assente per molto tempo da scuola a causa di comprovata malattia, è possibile richiedere l'attivazione della "istruzione domiciliare". La scuola si attiverà affinché gli insegnanti possano recarsi presso il domicilio dell'alunno per mantenere sia il contatto con gli insegnanti che favorire il percorso scolastico.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dal 1° gennaio 2001 sono aumentati i tipi di intervento edilizio che danno diritto alla detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati deve essere inoltrata al comune di residenza, Ufficio Legge 13/89. Alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata dall'ASL dalla quale risulta il riconoscimento di stato di handicap grave.

Agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità

La normativa fiscale riserva alcune agevolazioni alle persone con disabilità che siano in possesso di certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche di accertamento dell'invalidità e dell'handicap delle ASL di residenza. Le stesse agevolazioni sono estese ai familiari che abbiano fiscalmente a carico una persona con disabilità.

Sul sito internet

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/guide/agev_disab/index.htm

è disponibile la

"GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI"

che viene pubblicata e aggiornata annualmente.

Di seguito una sintesi delle agevolazioni:

Figli a carico

In caso di figlio a carico portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, le detrazioni teoriche spettanti sono aumentate di 220 euro:

- per il figlio di età inferiore a tre anni (900+220)
1.120 euro
- per il figlio di età superiore a tre anni (800+220)
1.020 euro.

Le detrazioni variano in relazione al reddito complessivo, e diminuiscono il loro importo con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi, al raggiungimento dei limiti di reddito complessivo previsti dalla norma: 95.000 euro per un solo figlio a carico; valore aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

È importante ricordare che le detrazioni per figli o familiari a carico, devono essere richieste annualmente dal contribuente al proprio sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

Spese sanitarie

Sono deducibili dal reddito complessivo, dando quindi un vantaggio, minimo del 23%, le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili riconosciuti tali, ai sensi dell'art 3 della legge 104/92, indipendentemente dal fatto che siano titolari di accompagnamento. La certificazione deve essere rilasciata da una commissione istituita ai sensi dell'art.4 della legge 104/92 o da altre commissioni pubbliche.

Tali spese possono essere dedotte anche da un familiare di cui il disabile non sia a carico fiscalmente.

Nel caso in cui il disabile sia ricoverato in casa di riposo, sono deducibili esclusivamente le spese relative all'assistenza specifica e sanitaria.

Spese sanitarie per familiari non a carico

Le spese sanitarie sostenute per i soggetti affetti da particolari patologie, per cui godono dell'esenzione dal ticket, nel caso in cui non trovino capienza in quanto il soggetto ha un'IRPEF pari a zero, sono detraibili da un suo familiare fino ad un massimo di 6.197 euro.

Acquisto di veicoli

È prevista la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di autoveicoli, motocarrozze o caravan, fino ad un massimo di spesa di 18.075,99. Su tali acquisti si applica l'IVA del 4% e si ha diritto all'esenzione dal bollo. Possono godere delle agevolazioni:

1. i non vedenti e sordi;
2. i disabili con handicap psichico o mentale, secondo l'art. 3 comma 3 della legge 104/92, titolari dell'indennità di accompagnamento ;
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, secondo l'art. 3 comma 3 della legge 104/92 o affetti da pluriamputazioni;
4. i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (con veicolo adattato).

Mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

È prevista la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici, come ad esempio: un computer, un fax un cellulare ecc., godendo, inoltre, dell'IVA agevolata al 4%.

Detti acquisti devono essere documentati, oltre che dalla fattura di pagamento, dal certificato relativo alla disabilità e dalla certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto.

Spese per gli addetti all'assistenza

Sono detraibili nella misura del 19%, fino ad un massimo di 2.100 euro, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, del contribuente o di un suo familiare, anche non a carico, non autosufficiente per il compimento degli atti di vita quotidiana, cioè incapace di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche o di provvedere alla propria igiene personale.

40%
230%
190%
40%
230%
190%

Benefici

Beneficiari e documentazione sanitaria

Ausili, protesi e ortesi

- IVA al 4%;
- detrazione del 19% della spesa per la parte che eccede i 129,11 euro, mediante Mod.730 o Unico.

Certificato di handicap o di invalidità.

Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULSS (per l'IVA).

Sussidi tecnici o informatici

- IVA al 4%;
- detrazione del 19% della spesa sostenuta in denuncia dei redditi.

Certificato di handicap o di invalidità.

Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULSS.

I benefici spettano alle persone con disabilità con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.


Veicoli

- IVA al 4%;
- detrazione del 19% della spesa sostenuta in denuncia dei redditi;
- esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e delle imposte di trascrizione.

- **Disabili motori:** certificato di handicap o invalidità (sono obbligati ad adattare il veicolo alla guida o al trasporto).

- **Disabili motori:** certificato di handicap grave da cui risulti la limitazione della capacità di deambulazione o la pluriamputazione (non sono obbligati ad adattare il veicolo alla guida o al trasporto).

Nella tua Regione rivolgiti a:



A cura di: **ANMAR**
Associazione Nazionale Malati Reumatici ONLUS

www.anmar-italia.it

Proprietà riservata. Senza l'autorizzazione dell'ANMAR è vietata la riproduzione anche parziale del testo nonché l'uso di esso sotto qualsiasi forma rappresentativa, divulgativa, commerciale, lucrativa.